

ALLEGATO "C " AL N. 39549 DI FASCICOLO

**STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE BLUCINQUE
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

Capo I

Costituzione - Sede - Durata - Scopo

Articolo 1

- Denominazione -

E' costituita, quale continuazione dell'"ASSOCIAZIONE BLUCINQUE ENTE DEL TERZO SETTORE", una fondazione denominata

"Fondazione blucinQue

Ente del Terzo Settore ICC"

in forma abbreviata "Fondazione blucinQue ETS ICC",

senza vincoli di rappresentazione grafica

(di seguito, la "Fondazione").

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione svolge la propria attività sul territorio nazionale e internazionale.

Articolo 2

- Sede -

La Fondazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

- Durata -

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4

- Scopo della Fondazione -

La Fondazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

La Fondazione opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, gli Enti Locali e Pubblici, gli Enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro, altri Enti di carattere privato compresi gli enti societari; può altresì operare in ambito europeo ed internazionale, sia svolgendo direttamente la propria attività, sia in collaborazione con Enti ed Istituzioni Pubbliche, nonché con Enti e Soggetti di natura privata.

Più precisamente, la Fondazione si prefigge finalità culturali, educative e formative, nonché la promozione umana e in particolare giovanile e, quale impresa culturale e creativa ai sensi della Legge 206/2023, svolge in via esclusiva o prevalente attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali, attraverso la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale nell'ambito dell'arte e in particolare delle arti performative, dello spettacolo dal vivo e del circo contemporaneo, con una visione multidisciplinare del teatro danza.

Per la realizzazione delle finalità di cui sopra e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, la Fondazione, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i);
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni (lett. f);
- e) formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e delle pari opportunità (lett. w);
- g) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u).

Nello specifico, ed a titolo meramente esemplificativo, la Fondazione persegue gli scopi sopra indicati mediante:

- produzione, diretta o in co-produzione, di spettacoli nell'ambito delle arti performative contemporanee, che si possano rappresentare in qualsiasi sede, al chiuso o all'aperto;
- distribuzione, organizzazione e ospitalità di spettacoli nell'ambito delle arti performative contemporanee;
- ideazione, gestione e promozione di iniziative realizzate per favorire lo sviluppo delle arti performative contemporanee, con particolare riferimento al circo contemporaneo sul piano produttivo, artistico, tecnico e pedagogico, ivi comprese le attività di formazione attraverso strutture permanenti ed attività laboratoriali;

- organizzazione, direzione e gestione di festival, rassegne, stagioni, corsi, convegni, seminari, workshop, laboratori ed eventi di circo contemporaneo, teatrodanza, danza, teatro, musica, teatro di strada, cinema ed altre forme di ricerca espressiva, quali pittura, fotografia, ecc.;
- corsi e attività di educazione, istruzione, formazione professionale, didattica, formazione accademica, di aggiornamento e perfezionamento professionale, sia in maniera diretta, sia in collaborazione, accreditamento e convenzione con pubbliche amministrazioni ed enti privati, nell'ambito delle arti performative contemporanee;
- attività di residenza artistica multidisciplinare;
- iniziative e manifestazioni volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- attività di studio, ricerca, promozione e tutela dello spettacolo dal vivo, anche mediante pubblicazioni, bollettini ed ogni altra forma di comunicazione, in stampa, radio, video, Internet o su supporti multimediali;
- promozione e gestione di iniziative editoriali, anche telematiche, purché siano volte alla promozione e diffusione della cultura e dello spettacolo, in qualsiasi formato e diffuse attraverso qualsiasi canale (Internet, tv, radio, edicole, librerie, ecc...), nonché la produzione e la fornitura di contenuti informatici e di comunicazione a terzi sui temi riguardanti le proprie finalità;
- divulgazione e promozione delle attività proposte dalla Fondazione mediante pubblicazioni, bollettini ed ogni altra forma di comunicazione, in stampa, radio, video, Internet o su supporti multimediali;
- collegamento con tutte le iniziative che svolgano fini analoghi, ivi comprese le attività di natura sociale connesse agli scopi della Fondazione stessa;
- produzione di tutte le precedenti attività anche a mezzo di piattaforme di live streaming e on demand;
- attività di beneficenza o erogazione di denaro proveniente dal patrimonio della Fondazione o da donazioni appositamente raccolte, a sostegno di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLgs. 117/2017, negli ambiti riconducibili a quelli di attività della Fondazione, per la realizzazione di progetti specifici;

- partecipazione, in modo non prevalente rispetto al proprio scopo, ad enti privati e pubblici, di natura non lucrativa, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione;
- stipula di ogni opportuno atto o contratto, nessuno escluso, che sia considerato utile per il perseguimento degli scopi della Fondazione inclusi: l'acquisto, la vendita, la permuta, la costituzione, la rinuncia di diritti reali immobiliari, l'assunzione di finanziamenti per l'esecuzione delle operazioni deliberate, gli atti di gestione e di amministrazione dei beni della Fondazione, compresi quelli iscritti in pubblici registri;
- amministrazione e gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipula di convenzioni e contratti con soggetti terzi per lo svolgimento di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività di interesse generale della Fondazione.

La Fondazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio di Amministrazione e approvata in Consiglio di Indirizzo. Nel caso la Fondazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 5

- Vigilanza -

I controlli ed i poteri di cui all'art. 25, 26 e 28 del Codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 117/2017.

Capo II

Patrimonio - Raccolta fondi - Esercizio Finanziario

Articolo 6

- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 7

- Patrimonio -

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal complesso di beni di titolarità dell'ASSOCIAZIONE BLUCINQUE ENTE DEL TERZO SETTORE al momento della sua trasformazione, quale risultante dalla perizia di stima allegata al verbale portante la delibera di trasformazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- contributi dei Fondatori e di soggetti privati;
- eventuali finanziamenti e/o contributi di fondi europei ed altri finanziamenti e/o contributi, pubblici o privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Fondazione;
- erogazioni liberali di Fondatori e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni e/o accordi contrattuali con Amministrazioni Pubbliche ed Enti;
- entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di amministrazioni pubbliche ed Enti;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione;
- proventi derivanti dalla partecipazione a bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali o internazionali;
- proventi da raccolte di fondi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore, da svolgersi anche in forma organizzata e continuativa, nonché attraverso la possibile cessione

o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità della Fondazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;
- proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.

Articolo 8

- Salvaguardia del patrimonio -

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di inerzia l'Organo di controllo, devono senza indugio convocare il Consiglio di Indirizzo affinché deliberi la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 9

- Irripetibilità di apporti e versamenti -

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 10

- Raccolta Fondi -

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative attuate al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 11

- Volontariato -

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D. Lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 12

- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 13

- Esercizio finanziario e scritture contabili -

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini per il deposito previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione predispone e il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio consuntivo. Entro il trenta novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Indirizzo entro il 31 dicembre.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione, laddove sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida pro tempore vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Capo III

Membri e Organi della Fondazione

Articolo 14

- Membri della Fondazione -

Sono Fondatori i soci della "ASSOCIAZIONE BLUCINQUE ENTE DEL TERZO SETTORE", tali al momento della trasformazione di quest'ultima in Fondazione.

La qualifica di Fondatore può essere inoltre riconosciuta, anche con adesione successiva alla trasformazione, alle persone fisiche e giuridiche che si impegnino a contribuire alle attività della Fondazione mediante la corresponsione annuale di un contributo in denaro, beni o servizi nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, nelle forme e nella

misura che saranno determinate annualmente dal Consiglio stesso. Il Consiglio dovrà determinare quanto del contributo sarà destinato al fondo di dotazione e quanto al fondo di gestione.

Ogni Fondatore può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Fondatore con preavviso di sei mesi. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata ed ha efficacia immediata dal momento di comunicazione da parte della Fondazione.

I Fondatori possono essere esclusi per gravi motivi e qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

Il Fondatore per il quale è proposta l'esclusione non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione di Fondatori, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Fondatore escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione comporta la cessazione dalla qualità di Fondatore con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Fondatore escluso e può essere impugnata innanzi al Consiglio di indirizzo entro il termine di sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

I contributi versati dai Fondatori decaduti, receduti ed esclusi, rimangono consolidate nel patrimonio della Fondazione.

Articolo 15

- Organi della Fondazione -

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Culturale e Scientifico (se nominato);
- i Presidenti Onorari (se nominati).

Ai soli componenti dell'Organo di Controllo può essere riconosciuto, in sede di nomina, un compenso, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva, non devono avere procedimenti penali a proprio carico in corso o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 16

- Consiglio di Indirizzo -

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori secondo quanto previsto dall'art. 14.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

- Determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove ritenuto opportuno, può nominare uno o più Presidenti Onorari;
- Nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico, e gli eventuali supplenti;
- Nomina, ove previsto dalla legge o ritenuto opportuno, determinandone il compenso, il Revisore Legale dei Conti;
- Approva il bilancio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- Delibera eventuali modifiche statutarie;

- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge applicabile o dallo statuto al Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo o dal segretario.

Articolo 17

- Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo -

Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce validamente in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Fondatori, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Fondatori presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei Fondatori presenti o rappresentati. Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun Fondatore può farsi rappresentare da un altro Fondatore, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Fondatore può rappresentare sino ad un massimo di un altro Fondatore.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti dei

Fondatori, in proprio o per delega, sia in prima sia in seconda convocazione.

Il Consiglio di Indirizzo approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti dei Fondatori, in proprio o per delega e il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Fondatori presenti, in proprio o per delega, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega.

Il Consiglio di Indirizzo approva la fusione, la scissione, la trasformazione della Fondazione e con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Fondatori e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

Articolo 18

- Presidente e Vicepresidente -

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo, fatta eccezione per il primo Presidente della Fondazione che è nominato dall'assemblea dei soci della "ASSOCIAZIONE BLUCINQUE ENTE DEL TERZO SETTORE" contestualmente alla delibera di trasformazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che rientrano negli scopi della Fondazione medesima, salvo le limitazioni di legge e di statuto, anche procedendo alla nomina ed alla revoca di procuratori speciali.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo (se istituito).

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le prerogative ad esso attribuite dal presente Statuto competono (in via suppletiva) al Vicepresidente.

Articolo 19

- Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri, compreso il Presidente, che rimangono in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente ed il Segretario.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Indirizzo per provvedere alla sostituzione del Consigliere.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è ricoperta a titolo gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
- redige e presenta il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- redige e presenta il bilancio sociale, qualora la sua redazione si renda obbligatoria per raggiungimento delle soglie previste dalla legge oppure sia frutto di una scelta volontaria dell'ente.
- sottopone al Consiglio di Indirizzo le proposte di esclusione dei Fondatori;
- delibera i rimborsi massimi previsti per i volontari che prestano attività di volontariato;
- approva l'ammontare dei compensi per le prestazioni retribuite, di natura subordinata, parasubordinata o autonoma, che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della Fondazione;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi del presente Statuto;
- delibera in merito all'organigramma della Fondazione, stabilendo anche le funzioni, le mansioni ed il trattamento economico dei lavoratori

e collaboratori, compresa la possibilità di nomina di un Direttore Generale fissandone le relative deleghe, così definendo la Struttura Organizzativa dell'ente di cui si avvarrà per il perseguimento delle finalità statutarie della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 20

- Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti-

L'Organo di Controllo può essere nominato in composizione monocratico o collegiale secondo la volontà del Consiglio di Indirizzo.

In caso di organo collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Qualora il Consiglio di Indirizzo lo ritenga opportuno, in sede di nomina, può optare per un Organo di Controllo monocratico. In tal caso può essere nominato anche un membro supplente.

L'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi e fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio ed è rinnovabile.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente dell'organo amministrativo, la notizia della cessazione dalla carica del sindaco unico o di uno dei membri effettivi.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'organo amministrativo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Consiglio di Indirizzo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 21

- Comitato Culturale e Scientifico -

Il Consiglio di Indirizzo può procedere alla nomina di un Comitato Culturale e Scientifico, composto da 5 a 7 membri, formato da persone di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti di attività della Fondazione, disponibili ad offrire un concreto contributo alla vita della Fondazione. Il Comitato Culturale e Scientifico, in particolare, ha funzione consultiva per la definizione e la realizzazione concreta dei programmi e dei progetti che la Fondazione intende promuovere. Il Consiglio di Indirizzo ne nomina altresì il Coordinatore. Del Comitato Culturale e Scientifico fa parte di diritto il Presidente della Fondazione.

I membri del Comitato Culturale e Scientifico collaborano con la Fondazione a titolo gratuito, ferma restando la possibilità di corrispondere loro le spese effettivamente sostenute e rendicontate per l'espletamento della loro funzione per conto della Fondazione. Il Comitato Culturale e Scientifico, se nominato, dura in carica quattro esercizi.

Articolo 22

- Amici della Fondazione -

Presso la Fondazione è istituito l'Albo degli Amici della Fondazione, tenuto dal Consiglio di Amministrazione, nel quale verranno iscritti, su richiesta scritta dei medesimi indirizzata al Consiglio di Amministrazione e in seguito ad approvazione del medesimo Consiglio, gli Enti Pubblici e Privati nonché le persone fisiche che contribuiscano al perseguimento dei fini statuari. Essi, non essendo Fondatori, hanno esclusivamente il diritto a partecipare alle attività promosse e gestite dalla Fondazione e possono esprimere, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri non vincolanti sulle iniziative della medesima.

Articolo 23

- Riunioni in videoconferenza -

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

la riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il Segretario verbalizzante.

Articolo 24

- Scioglimento e devoluzione del patrimonio -

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che svolgano un'analogia attività istituzionale secondo quanto deciso dal Consiglio di Indirizzo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 25

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 28 aprile 2025

F.ti: Caterina MOCHI SISMONDI

ANDREA GANELLI